



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
USR per il Lazio – Ambito territoriale provinciale di Latina

Istituto Comprensivo O. Frezzotti – Corradini

Sede Legale: Via Quarto, 49

Sede operativa :Via Amaseno -04100 - LATINA - (LT) –

Tel. 0773697768 Fax 0773484311

E-mail: Itic85000t@istruzione.it **PEC:** Itic85000t@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

**Scuola Secondaria di I grado
"CORRADINI"**

REGOLAMENTO IN MATERIA DI SANZIONI DISCIPLINARI AGLI ALUNNI

Art. 1 PREMESSA

Il presente regolamento si ispira, in particolare, alle indicazioni contenute nello

- “*Statuto delle studentesse e degli studenti*” della Scuola Secondaria emanato con D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998,
- integrato e modificato con dal D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 oltreché ai principi contemplati nel Piano dell’Offerta Formativa e nell’art.14 del D.P.R. n. 275/99.

Esso è da ritenersi parte integrante del Regolamento della scuola. Esso elenca i diritti ed i doveri dello studente e delle studentesse, la disciplina che regola la vita scolastica e le modalità di applicazione del regolamento stesso. Le norme in esso contenute sono state formulate in collaborazione tra le diverse componenti della scuola, tali da essere: chiare, comprensibili, realistiche e rispondenti agli obiettivi educativi e didattici previsti nel POF.

La scuola ha infatti il compito di far acquisire non solo competenze, ma anche valori da trasmettere per formare cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità.

Il documento non vuole essere un elenco di divieti e di regole, ma scopo del regolamento è favorire, attraverso regole condivise con le famiglie e con gli stessi alunni, un ambiente educativo in cui le attività didattiche possano essere realizzate in serenità ed in sicurezza.

In particolare, anche di fronte al diffondersi nelle comunità scolastiche di fenomeni, talvolta gravissimi, di violenza, di bullismo o comunque di offesa alla dignità ed al rispetto della persona umana, si è inteso con il presente regolamento introdurre un apparato normativo che consenta alla comunità educante di rispondere ai fatti sopra citati con maggiore severità sanzionatoria.

L'alunno che manchi nei propri doveri scolastici, ovvero qualora il suo comportamento rechi offesa alla disciplina, al decoro ed alla morale nella scuola e fuori di essa, è passibile di sanzioni disciplinari.

Art. 2. La scuola è luogo di formazione e di educazione

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale per la crescita della persona e del cittadino. La comunità scolastica fonda il suo progetto-azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante- studente, garantendo libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, e sul reciproco rispetto ripudiando ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art.3. I diritti dello studente e delle studentesse

I diritti sono quelli fondamentali della persona:

- libertà di opinione,
- di espressione,
- di riunione,
- di associazione,
- di accesso all’informazione.

Vanno sempre garantiti il diritto alla formazione culturale e professionale, alla riservatezza, all’informazione sulle norme che regolano la scuola e il diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva.

In particolare gli alunni hanno diritto:

- ad una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee;
- ad essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola;
- alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola;
- ad una valutazione trasparente e tempestiva, anche volta ad attivare un processo di autovalutazione, per meglio individuare i propri punti di forza e di debolezza e migliorare il proprio rendimento;

- di conoscere il percorso didattico di ogni disciplina ed i criteri di valutazione;
- ad un ambiente favorevole alla crescita della propria personalità, ad offerte formative aggiuntive ed integrative, ad iniziative volte al recupero di carenze didattiche;
- ad essere rispettati da tutto il personale;
- ad essere guidati, aiutati e consigliati nelle diverse fasi della maturazione e dell'apprendimento;
- ad essere oggetto di un'attenta progettazione didattica personalizzata, che possa sviluppare le potenzialità di ciascuno;
- ad essere ascoltati quando esprimono osservazioni, difficoltà, formulano domande, chiedono chiarimenti;
- a veder garantito il rispetto di quanto previsto nello statuto delle studentesse e degli studenti.

Art.4 I doveri dello studente e delle studentesse

A) I doveri scolastici dell'alunno sono:

- 1) prestare attenzione durante le lezioni che vengono impartite dagli insegnanti;
- 2) non masticare gomme, mangiare o bere in aula durante le ore di lezione;
- 3) non essere causa di disturbo ed interruzione delle lezioni;
- 4) indossare la divisa durante le esercitazioni pratiche;
- 5) svolgere i compiti assegnati dai docenti;
- 6) essere presente in aula all'inizio delle lezioni antimeridiane e pomeridiane, salvo casi di forza maggiore, non dipendenti dalla volontà dell'alunno;
- 7) non uscire dall'aula, se non con l'espressa autorizzazione del docente che risponde della vigilanza sugli alunni in quel momento;
- 8) non assentarsi, senza validi e giustificati motivi, dalle lezioni;
- 9) non utilizzare, in alcun modo, il cellulare durante le ore di lezione e nell'intervallo o altri dispositivi elettronici o audiovisivi; La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni.
 - In particolare è vietato l'uso improprio del telefonino per riprendere situazioni o persone: queste circostanze configurano la violazione del diritto alla tutela della propria immagine e la lesione della privacy individuale. Il telefonino e gli altri dispositivi elettronici vanno quindi obbligatoriamente spenti prima di entrare nell'edificio scolastico (non è sufficiente che rimangano attivi, anche se "silenziosi"). L'inosservanza di queste norme comporta l'irrogazione di sanzioni disciplinari.
 - Nei casi di particolare ed estrema gravità, in cui vi siano fatti di rilevanza penale o situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone, anche riconducibili ad episodi di violenza fisica o psichica o a gravi fenomeni di "bullismo", sarà possibile applicare, sanzioni più rigorose che potranno condurre anche alla non ammissione allo scrutinio finale o all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.
 - Docenti e personale tecnico e amministrativo hanno doveri deontologici e professionali sia di vigilanza sui comportamenti degli studenti in tutti gli spazi scolastici che di tempestiva segnalazione alle autorità competenti di eventuali infrazioni.
 - La scuola continuerà a garantire la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie ed i figli, per gravi ed urgenti motivi, mediante gli uffici di segreteria della scuola stessa.
- 10) trasmettere alla famiglia le comunicazioni riguardanti il profitto e la vita scolastica;
- 11) presentare valida giustificazione in caso di assenza;
- 12) non fare assenze mirate in una o più discipline anche con l'uso improprio di uscite anticipate o entrate posticipate;
- 13) non fumare negli ambienti interni ed esterni dell'Istituto. E' severamente vietato, inoltre, l'uso di sigarette elettroniche

B) L'alunno, nell'ambito scolastico, deve altresì tenere un comportamento educato e corretto e in particolare:

- 1) deve osservare le regole dettate dalla scuola sulla sicurezza dove si svolge l'attività didattica, compresi i bagni;
- 2) non deve esternare atteggiamenti o parole non consoni alla funzione educativa della scuola, oppure contrari alla morale comune;
- 3) non deve tenere un comportamento che possa costituire pericolo per sé e/o per gli altri;
- 4) non deve usare un linguaggio che risulti d'ingiuria, di minaccia o di diffamazione nei confronti degli altri alunni, dei docenti o di altre persone; Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, di tutto il personale docente e non docente e dei compagni un comportamento rispettoso e civile, e ad usare un linguaggio corretto e controllato.
- 5) non deve manomettere o guastare gli impianti e le attrezzature in dotazione presso l'Istituto;
- 6) non deve appropriarsi di beni di proprietà altrui o dell'Istituto;
- 7) non deve usare violenza fisica o psicologica nei confronti degli altri;
- 8) non deve far uso di sostanze stupefacenti od alcoliche;
- 9) non deve commettere fatti che turbino il regolare andamento della scuola, né arrecare offesa alla medesima;
- 10) non deve arrecare offesa al decoro personale, alla religione ed alle istituzioni.
- 11) non deve assumere comportamenti improntati a forme di pregiudizio che si traducano in comportamenti concretamente offensivi, discriminatori, razzisti o, comunque, emarginanti;
- 12) non deve assumere comportamenti improntati a forme di violenza, ricatto, minaccia, bullismo.
- 13) non sottrarsi sistematicamente e consapevolmente dalla frequenza e dall'impegno in una o più discipline e attività del proprio percorso didattico-formativo .

Art. 5. La disciplina

- Il regolamento di Istituto individua i comportamenti che configurano come mancanze disciplinari con riferimento ai doveri dell'art.4.
- I provvedimenti disciplinari devono avere finalità educativa, rafforzare il senso di responsabilità e recuperare lo studente attraverso attività di natura sociale e culturale a vantaggio della comunità scolastica.
- Nessuno può essere sanzionato senza essere stato prima ascoltato e nessuna infrazione disciplinare può influire sulla valutazione del profitto.
- Le sanzioni sono temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e alle conseguenze, ispirate alla gradualità e al principio della riparazione del danno.
- Allo studente va sempre offerta l'opportunità di convertirle in attività a favore della comunità scolastica.
- Per quanto attiene il tipo di sanzioni disciplinari da irrogare all'alunno in base alle fattispecie che si verificheranno, vengono previsti i seguenti interventi da parte degli Organi Scolastici:
 - 1) - per le mancanze nei doveri scolastici lett.A:
 - Avvertimento scritto
 - Ammonizione scritta
 - Esclusione temporanea da attività ricreative, associative, partecipative o sportive: consiste nella sospensione temporanea da una o più iniziative inerenti alle attività inter, para o extrascolastiche.
 - 2) - per le mancanze nei doveri scolastici di cui alla lett. B:
 - Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per periodi fino a 15 giorni: è disposto nel caso di violazione dei doveri di cui alla lettera B, ovvero nel caso in cui all'allievo siano stati irrogati, nel corso dell'anno scolastico, più di

quattro avvertimenti o ammonizioni scritte. L'effettiva durata sarà decisa in base alla gravità del fatto;

- Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni: è disposto quando siano stati commessi reati che violano la dignità ed il rispetto della persona o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone; la durata è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Nel caso in cui venga disposta tale sanzione, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
- Allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato: è disposto nei casi di recidiva delle fattispecie di cui al precedente punto E), ovvero di violenza grave o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale e non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.
- L'allontanamento dalla scuola superiore ai 15 giorni è previsto per azioni che violino la dignità e il rispetto della persona umana o quando si ravvisino situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone.
- Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla scuola non superiore ai 15 giorni sono adottati dal Consiglio di Classe.
- Le sanzioni che prevedono l'allontanamento superiore ai 15 giorni e quelle che implicano anche l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio d'Istituto.
- Nei **casi di violenza grave**, verso qualsiasi persona della comunità scolastica, si prevede l'allontanamento superiore ai 15 giorni e l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo; nei casi giudicati meno gravi si applica il solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
- Nei periodi di allontanamento non superiori ai 15 giorni è previsto un rapporto con lo studente e i suoi genitori per il suo rientro nella comunità scolastica.
- Nei periodi superiori ai 15 giorni, in coordinamento con la famiglia, e ove necessario con l'autorità giudiziaria e i servizi sociali, la scuola prevede un percorso di recupero educativo finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro dell'alunno nella comunità scolastica, se ciò è possibile.
- Tutte le sanzioni possono essere decise solo dopo la verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi che attestino l'infrazione disciplinare da parte dello studente.
- Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione familiare sconsigliano il rientro nella scuola, allo studente è permesso iscriversi ad altra scuola anche in corso d'anno.
- Le sanzioni per violazioni commesse durante le sessioni d'esame sono decise dalla commissione esaminatrice.

Art. 6. Regolamento

Gli alunni che manchino ai doveri scolastici menzionati all'art. 4 sono sottoposti a provvedimenti disciplinari il cui scopo assume prevalentemente finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Il regolamento d'Istituto riconosce che la responsabilità disciplinare è personale, che nessuno studente può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni e che nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

In base a tale principio allo studente è offerta, ove possibile, la possibilità di riparare al proprio comportamento scorretto con attività in favore della comunità scolastica:

- attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica,

- attività di segreteria,
- pulizia dei locali e riparazione dei danni eventualmente arrecati agli arredamenti della scuola,
- riordino di cataloghi e di archivi presenti nelle scuole,
- frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale,
- produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica.

Tali tipi di sanzione diversi dall'allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal Consiglio di classe.

La trasgressione delle regole comporterà l'applicazione di provvedimenti disciplinari commisurati alla gravità dell'infrazione, all'entità del danno provocato, alla recidività: richiamo verbale, lavoro di utilità comune, richiamo scritto, richiamo scritto sul registro di classe, comunicazione e/o convocazione dei genitori, intervento del Dirigente Scolastico e Consiglio di classe, sospensione dalle lezioni.

I provvedimenti saranno presi con tempestività al fine di non sminuire il valore educativo degli stessi. La responsabilità è personale e nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

Art. 6 bis. Patto educativo di corresponsabilità

E' richiesta ai genitori la sottoscrizione di un Patto educativo di corresponsabilità, che definisce in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri dei docenti, dello studente e della famiglia. L'obiettivo del patto educativo è quello di impegnare le famiglie e la scuola, fin dal momento dell'iscrizione, a condividere i nuclei fondanti dell'azione educativa.

La scuola dell'autonomia può svolgere efficacemente la sua funzione educativa soltanto se è in grado di instaurare una sinergia virtuosa, oltre che con il territorio, tra i soggetti che compongono la comunità scolastica: il dirigente scolastico, il personale della scuola, i docenti, gli studenti ed i genitori. L'introduzione del patto di corresponsabilità è orientata a porre in evidenza il ruolo strategico che può essere svolto dalle famiglie nell'ambito di un'alleanza educativa che coinvolga la scuola, gli studenti ed i loro genitori ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità.

Il "patto" vuole essere dunque uno strumento innovativo attraverso il quale declinare i reciproci rapporti, i diritti e i doveri che intercorrono tra l'istituzione scolastica e le famiglie.

Art. 7. Sanzioni disciplinari

7.1 Modalità di applicazione delle sanzioni:

| COMPORAMENTI | SANZIONI E PROCEDURE | ORGANO COMPETENTE |
|---|---|--|
| 1. <ul style="list-style-type: none"> • Assenze, • ritardi non giustificati o avvisi non firmati | A) Giorno di rientro: ammonizione verbale B) Giorni successivi: annotazione scritta sul diario personale dell'alunno e sul registro di classe C) In caso di abitudine a ritardare le giustificazioni: avvertimento telefonico o scritto alla famiglia ed eventuale convocazione dei genitori da parte del Dirigente D) Richiamo scritto del Dirigente Scolastico con eventuale convocazione della famiglia | A, B, C - Insegnante D - Dirigente Scolastico |
| 2. <ul style="list-style-type: none"> • Negligenza abituale | A) Richiamo verbale dell'insegnante B) Richiamo scritto dell'insegnante | A, B, C - Insegnante |

| | | |
|---|--|---|
| <p>nell'assolvimento degli impegni</p> <ul style="list-style-type: none"> dimenticanze reiterate di materiale, mancato svolgimento dei compiti e inadempienza rispetto alle consegne | <p>e produzione aggiuntiva di elaborati</p> <p>C) Richiamo scritto dell'insegnante con convocazione della famiglia</p> <p>D) Ammonizione verbale del Dirigente Scolastico</p> | <p>D - Dirigente Scolastico</p> |
| <p>3.</p> <ul style="list-style-type: none"> Comportamento inadeguato al regolare svolgimento delle lezioni: mancanza di attenzione, disturbo della lezione persistenza nell'indossare un abbigliamento non adatto ad un ambiente scolastico, uso scorretto dei bagni possesso o uso di sigarette | <p>A) Richiamo verbale dell'insegnante</p> <p>B) Richiamo scritto dell'insegnante e produzione aggiuntiva di elaborati</p> <p>C) Richiamo scritto dell'insegnante con convocazione della famiglia</p> <p>D) Ammonizione verbale del Dirigente Scolastico</p> <p>E) Richiamo scritto del Dirigente Scolastico con eventuale convocazione della famiglia</p> | <p>A, B, C - Insegnante</p> <p>D, E - Dirigente Scolastico</p> |
| <p>4.</p> <ul style="list-style-type: none"> Falsificazione di firme e/o valutazioni e falsificazione di verifiche, manomissione intenzionale del libretto delle comunicazioni, assenza non giustificata all'insaputa dei genitori | <p>C) Richiamo scritto dell'insegnante con eventuale convocazione della famiglia</p> <p>D) Richiamo scritto del Dirigente Scolastico con convocazione della famiglia e allontanamento dalla scuola per uno o più giorni</p> | <p>C – Insegnante</p> <p>D - Dirigente Scolastico</p> |
| <p>5.</p> <ul style="list-style-type: none"> Comportamenti scorretti rispetto ad oggetti di proprietà privata di compagni e adulti (danneggiamento, furti) | <p>A) Richiamo verbale dell'insegnante</p> <p>B) Richiamo scritto dell'insegnante</p> <p>C) Richiamo scritto dell'insegnante con convocazione della famiglia</p> <p>D) Ammonizione verbale del Dirigente Scolastico</p> <p>E) Richiamo scritto del Dirigente Scolastico con eventuale convocazione della famiglia</p> <p>F) Richiamo scritto del Dirigente Scolastico con convocazione della famiglia e allontanamento dalla scuola per uno o più giorni</p> | <p>A, B, C - Insegnante</p> <p>D, E - Dirigente Scolastico</p> <p>F - Dirigente Scolastico su richiesta del Consigli o di Classe nella sua componente collegiale, comprensiva dei rappresentanti dei genitori</p> |
| <p>6.</p> <ul style="list-style-type: none"> Mancata osservanza delle norme di sicurezza | <p>In ordine di gravità:</p> <p>A) Richiamo verbale dell'alunno.</p> <p>B) Nota sul diario personale dell'alunno.</p> <p>C) Nota sul diario dell'alunno e sul registro di classe.</p> <p>D) Convocazione scritta dei genitori e attività riparatoria predisposta dal C.d.C.</p> <p>E) Richiamo del Dirigente o vicario</p> <p>F) Sospensione disciplinare</p> | <p>A, B, C - Insegnante</p> <p>D, E - Dirigente Scolastico</p> <p>F - Dirigente Scolastico su richiesta del Consiglio di Classe nella sua componente collegiale, comprensiva dei rappresentanti dei genitori</p> |

| | | |
|---|--|---|
| <p>7.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comportamenti verbali irrispettosi e/o offensivi nei confronti di compagni e adulti (turpiloquio, offese, intimidazioni, calunnie, minacce) • Possesso e uso di oggetti pericolosi. • Reiterata trasgressione delle norme del regolamento disciplinare. | <p>C) Richiamo scritto dell'insegnante con eventuale convocazione della famiglia E) Richiamo scritto del Dirigente Scolastico con eventuale convocazione della famiglia F) Richiamo scritto del Dirigente Scolastico con convocazione della famiglia e allontanamento dalla scuola per un giorno G) Allontanamento dalla scuola per un periodo non superiore a 5 giorni H) Allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a 15 giorni</p> | <p>C – Insegnante E - Dirigente Scolastico F, G, - Dirigente Scolastico su richiesta del Consiglio di Classe nella sua componente collegiale, comprensiva dei rappresentanti dei genitori H – Consiglio di Istituto</p> |
| <p>8.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comportamenti violenti che danneggiano le strutture scolastiche o gli arredi (all'interno o nelle vicinanze della scuola durante le uscite didattiche) | <p>C) Richiamo scritto dell'insegnante con eventuale convocazione della famiglia D) Ammonizione verbale del Dirigente Scolastico E) Richiamo scritto del Dirigente Scolastico con eventuale convocazione della famiglia F) Richiamo scritto del Dirigente Scolastico con convocazione della famiglia e allontanamento dalla scuola per un giorno G) Allontanamento dalla scuola per un periodo non superiore a 5 giorni H) Allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a 15 giorni I) Allontanamento dalla scuola fino al termine delle lezioni, anche con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all' esame di Stato conclusivo del corso di studi in caso di recidiva oppure ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente</p> | <p>C – Insegnante D - E - Dirigente Scolastico F,G, - Dirigente Scolastico su richiesta del Consiglio di Classe nella sua componente collegiale, comprensiva dei rappresentanti dei genitori H,I – Consiglio di Istituto</p> |
| <p>9.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comportamenti violenti lesivi dell'incolumità di compagni e adulti (atti di bullismo, pestaggi, estorsioni, possesso e/o uso di sostanze stupefacenti) | <p>E) Richiamo scritto del Dirigente Scolastico con eventuale convocazione della famiglia F) Richiamo scritto del Dirigente scolastico con convocazione della famiglia e allontanamento dalla scuola per un giorno G) Allontanamento dalla scuola per un periodo non superiore a 5 giorni H) Allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a 15 giorni I) Allontanamento dalla scuola fino al termine delle lezioni, anche con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all' esame di Stato conclusivo del corso di studi</p> | <p>E - Dirigente Scolastico F,G - Dirigente Scolastico su richiesta del Consiglio di Classe nella sua componente collegiale, comprensiva dei rappresentanti dei genitori H,I – Consiglio di Istituto</p> |
| <p>10.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uso del telefono cellulare durante le ore di lezione o la ricreazione, | <p>C) Sequestro immediato del telefono e richiamo scritto dell'insegnante con convocazione della famiglia per il ritiro dell'oggetto stesso</p> | <p>C – Insegnante</p> |

| | | |
|--|---|----------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • diffusioni di immagini e/o video ottenute con l'uso improprio di telefoni cellulari durante le ore di lezione su Social Network (Facebook, Twitter, MSN), YouTube, ecc | <p>E) In caso di reiterazione, richiamo scritto del Dirigente Scolastico con convocazione della famiglia F)) Allontanamento dalla scuola per un periodo non superiore a 5 giorni</p> | <p>E –F Dirigente Scolastico</p> |
|--|---|----------------------------------|

7.2 Nel caso in cui risultino 3 note disciplinari annotate sul registro di classe si procederà alla convocazione della famiglia e verrà valutata l'eventualità di una sospensione dalle attività didattiche.

7.3 Le sanzioni e i provvedimenti che comportino allontanamento dalla Comunità scolastica sono sempre adottati da un Organo Collegiale.

7.4 Per i comportamenti (di cui ai punti 6 e 8) che procurano danno materiale e/o morale a cose o persone, la famiglia dell'alunno o lo stesso alunno, in alternativa o in aggiunta alla sanzione prevista per il caso specifico, saranno chiamati al risarcimento economico della persona o ente danneggiati e/o, laddove possibile, alla riparazione del danno arrecato.

In casi specifici potrà esser prevista una riparazione del danno con attività utili alla comunità o al singolo al fine di far riflettere l'alunno responsabile sulle conseguenze del suo atteggiamento e sulla valenza positiva che le sue azioni potrebbero avere, se ben indirizzate.

7.5 La sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa.

7.6 Le sanzioni indicate con le lettere H, I verranno inserite nel Fascicolo personale dell'alunno e lo seguiranno in occasione di trasferimento ad altra scuola.

7.7 la convocazione della famiglia può avvenire

- tramite quaderno delle comunicazioni;
- con avviso recapitato attraverso il personale scolastico autorizzato dal Dirigente Scolastico;
- con avviso trasmesso attraverso posta a firma del Dirigente Scolastico

Art.8 Estensione delle sanzioni

Le sanzioni si intendono applicabili per le stesse tipologie di comportamento anche in situazioni scolastiche che si svolgono fuori dei locali dell'Istituto e/o in orario extrascolastico:

- laboratori extrascolastici, uscite, visite guidate, viaggi d'istruzione, spettacoli cinematografici o teatrali, corsi per attività extrascolastiche.

Art. 9 Esami di Stato

Le sanzioni per le mancanze commesse durante le sessioni di esame sono irrogate dalla Commissione esaminatrice, che ha competenza anche nei riguardi dei candidati esterni.

Art. 10 Conversione delle sanzioni

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa; pertanto, allo studente può essere offerta la possibilità di convertirli in attività di natura sociale culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

Nel caso di sanzioni che prevedono l'allontanamento dell'alunno dalla scuola il Consiglio di Classe deve sempre offrire allo studente la possibilità di convertire le sanzioni comminate in attività da svolgere in favore della Comunità scolastica o in altre attività a scopo sociale che possano utilmente costituire una riparazione, quali:

- a) operazioni di pulizia e ripristino degli arredi dei locali scolastici;

- b) collaborazione con il personale ausiliario;
- c) riordino della biblioteca;
- d) attività di volontariato
- e) eliminazione di situazione di degrado di locali o spazi scolastici, o dell'ambiente in generale, provocate intenzionalmente o coscientemente;
- f) ogni altra attività, manuale o intellettuale, educativa e vantaggiosa per la scuola.

Art 11 Risarcimento del danno

Le sanzioni pecuniarie e i risarcimenti del danno non sono convertibili. La commisurazione della pena o la sua commutazione non esclude l'eventuale responsabilità patrimoniale ex art. 2043 ce. e segg.

Nel caso di atti vandalici, danneggiamento volontario alle strutture, agli arredi, alle attrezzature scolastiche o ad effetti personali di compagni e del personale della scuola, gli studenti responsabili sono tenuti al risarcimento dei danni arrecati o alla riparazione degli stessi, il risarcimento del danno costituisce un fattore di responsabilizzazione nei confronti degli studenti e delle famiglie.

Chi accerta il danno deve tempestivamente segnalarlo, di norma per iscritto, mediante una relazione indirizzata al Dirigente Scolastico. Il D.S.G.A. provvede alla sua quantificazione economica.

Il Dirigente Scolastico provvede a comunicare alla/e famiglia/e l'entità del danno che dovrà essere risarcito alla scuola tramite bollettino di conto corrente postale.

Art.12 Esclusione dalla partecipazione dalle visite guidate e dai viaggi d'istruzione

Non sono ammessi a partecipare alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione gli allievi che registrano:

- un numero di note disciplinari, annotate sul Registro di classe, superiore a 4
- che abbiano ripetutamente assunto comportamenti scorretti.
- che abbiano avuto sanzioni disciplinari

PROCEDURE E TERMINI PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Art.1 Procedura da utilizzare per dar corso alle sanzioni

Il personale che opera all'interno della scuola (docenti, ATA, esperti, educatori) può inviare al Dirigente Scolastico motivata richiesta di sanzione disciplinare.

Le richieste di sanzioni disciplinari contrassegnate con le lettere F, G, H, I devono essere inoltrate per iscritto al Dirigente Scolastico.

Il Dirigente Scolastico deve dar corso all'istruttoria entro due giorni dal momento in cui si verifica il fatto, acquisendo tutti gli atti istruttori, comprese le eventuali dichiarazioni scritte dell'alunno e/o dell'adulto che propone la sanzione; funge da segretario verbalizzante un docente Collaboratore del Dirigente Scolastico.

Il Dirigente scolastico riunisce il Consiglio di Classe, là dove è prescritto, dando contestuale avviso alla famiglia.

Il Dirigente Scolastico, chiamato ad emettere la sanzione, deve concludere il procedimento entro cinque giorni dalla data dell'evento. La delibera deve essere inviata in copia alla famiglia entro due giorni dalla sua ratifica.

L'eventuale ricorso, da parte dei genitori, sospende il provvedimento di cui alle lettere F, G, H, I.

L'irrogazione della sanzione può essere disposta solo dopo che siano state espletate tutte le procedure indicate ai punti sopra riportati.

Art.2 Disposizioni educative, organizzative e di sicurezza

Il personale scolastico è autorizzato a sequestrare agli allievi oggetti pericolosi o ritenuti estranei all'attività scolastica. Nei casi particolarmente gravi, l'oggetto viene consegnato al Dirigente Scolastico che convoca la famiglia dell'alunno per la restituzione dell'oggetto stesso e per un momento di riflessione educativa sull'episodio. In presenza di danni alle cose, la sanzione deve prevedere, nel provvedimento applicativo, il ripristino della situazione originaria preesistente o il risarcimento, da parte della famiglia del responsabile, di eventuali danni arrecati agli arredi, alle strutture scolastiche, alle cose personali, valutando opportunamente la situazione finanziaria della famiglia e ponendo la stessa, su richiesta, nella condizione più favorevole a risarcire il danno.

Per comportamenti eccezionalmente gravi che abbiano riflessi di carattere penale, il Dirigente Scolastico può allontanare l'alunno dalla scuola, dando contestuale e motivato avvio alla procedura di cui al punto 1

Art. 3 Procedura per l'irrogazione delle sanzioni

1. Fase istruttoria:

a) avuta notizia della grave mancanza disciplinare, il Dirigente Scolastico acquisisce dalle parti interessate i dati ed i fatti di pertinenza, provvede a contestare allo studente il fatto e lo invita a esporre le proprie ragioni per iscritto ed a partecipare al Consiglio di Classe. Il Dirigente scolastico può convocare un Consiglio di Classe straordinario anche a seguito di richiesta da parte del Coordinatore della Classe (la richiesta di convocazione sarà formalizzata dal Coordinatore al DS per iscritto) o di altro personale della scuola.

2. Fase applicativa:

a) in sede di OC competente il Dirigente espone i dati ed i fatti acquisiti nella fase istruttoria e le ragioni esposte;

b) viene acquisito agli atti, quale ulteriore elemento per la decisione, il documento scritto dallo/dagli studente/i sottoposti al procedimento;

e) in sede di votazione in Consiglio di Classe non è consentito l'astensione, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. Fase di comunicazione:

a) Le sanzioni disciplinari che comportino allontanamento dalle lezioni o risarcimento del danno sono comunicate alle famiglie dal Dirigente Scolastico, con lettera raccomandata.

b) Nello comunicazione scritta alle famiglie dovranno essere specificati i comportamenti e i fatti che hanno dato origine al provvedimento, le norme del Regolamento violate, la natura del provvedimento irrogato, la durata e la decorrenza della sanzione.

Art. 4 Organo di Garanzia interno alla scuola

Ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del D.P.R. 249/98, modificato dall'art. 2 del DPR 235/07, è istituito un Organo Interno di Garanzia competente a decidere a seguito delle richieste dei genitori degli studenti o di chiunque vi abbia interesse:

a) sulle impugnazioni avverso provvedimenti disciplinari;

b) sui conflitti che sorgano in merito all'applicazione del presente regolamento.

Contro le sanzioni disciplinari previste alle lettere F, G, H, I è ammesso ricorso da parte dei genitori degli studenti, entro 15 giorni dall'erogazione del provvedimento disciplinare (cfr. Statuto studentesco e studenti art. 4 e 5) all'Organo di Garanzia interno alla scuola.

Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono emanate per iscritto e notificate, in modo riservato, alle persone interessate.

Nel caso in cui l'Organo di Garanzia decida la non pertinenza della sanzione, tale provvedimento è immediatamente revocato; si provvede con notifica scritta ad informare la famiglia dell'alunno interessato e il Consiglio di Classe. Inoltre, gli atti già emessi e ratificanti il provvedimento disciplinare, devono essere annullati.

Ogni riunione dell'Organo di Garanzia è verbalizzata in un apposito registro, custodito dal Dirigente Scolastico. L'Organo di Garanzia può essere interpellato su richiesta di un genitore, di

un gruppo di genitori, del Direttivo dell'Associazione Genitori o di chiunque vi abbia interesse oppure lo ritenga opportuno. L'Organo di Garanzia può essere chiamato in causa anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento di Disciplina. L'Organo emette un provvedimento definitivo.

Composizione dell'Organo :

- 1) il n. dei suoi membri, che in ragione delle componenti scolastiche che devono rappresentare , non possono essere meno di quattro (2 docenti-2 genitori);
- 2) la possibilità di nominare membri supplenti, in caso di incompatibilità (es. qualora faccio parte dell' O.C. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell' O.C.. lo studente sanzionato o un suo genitore);
- 3) Le deliberazioni sono prese a maggioranza dai presenti.

Funzionamento:

- 1) tale organo deve essere "perfetto"(cioè le delibere sono valide solo se sono presenti tutti i membri)
- 2) L'Organo di Garanzia dura in carica 1 anno scolastico, fatta salva la nuova nomina dei membri in caso di decadenza di uno o più membri.

Art.5 Organo regionale di garanzia

Ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del D.P.R. 249/98, modificato dall'art 2 del DPR 235-107, è istituito un Organo Interno di Garanzia regionale, che decide in via definitiva sui reclami proposti, dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni al D.P.R. 249/98 ed al presente Regolamento.

Art. 6 Modifica del regolamento

In base all'art.6 del DPR 249/98, il presente regolamento può essere modificato dal Cdl. Eventuali modifiche e/o integrazioni possono essere apportate su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi Collegiali, motivata per iscritto al Presidente del Consiglio d'Istituto e al Dirigente Scolastico. La proposta é redatta a seguito di richiesta di almeno:

- a) il 20% dei docenti facenti parte dell'organico d'istituto;
- b) il 50% dei genitori rappresentanti di classe e di Istituto;

Le proposte di modifica sono adottate a maggioranza dal Consiglio di Istituto.

Art.7 Forme di pubblicità

Il presente Regolamento è affisso all'Albo della scuola e inserito nel sito dell'Istituto.

Art.8 Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla sua affissione all'Albo o sito.

Letto e approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 22 settembre 2014.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa ROBERTA VENDITTI